











Alla Signora Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta Cartabia

> Al Sig. Sottosegretario del Ministero della Giustizia Avv. Paolo Sisto

Al Sig. Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità Dott.ssa Gemma Tuccillo

Al Sig. Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile Dott. Giuseppe Cacciapuoti

Oggetto: Impiego dei Dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria presso i Centri per la Giustizia Minorile e il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità

## Ill.me Autorità,

come noto l'emanazione della circolare n. prot. 29384 del 24 giugno 2021 avente ad oggetto la *vexata quaestio* della sostituzione dei Dirigenti presso i CGM e gli UIEPE, nonché quella del 13.05.2021 sulla sostituzione dei Comandanti dei nuclei UIEPE, ha generato tra i dirigenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso i C.G.M. una certa insoddisfazione. A ciò si aggiunge il contenuto di alcune note emanate dal DGMC, a nostro parere decisamente non ancorate alla realtà normativa e alle nuove prospettive dettate, per il ruolo dirigenziale, dal Riordino delle forze di Polizia.

Infatti, non può sottacersi che il Dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, allo stato, è l'unica figura dirigenziale, eccezion fatta ovviamente per il Direttore del Centro, che opera nei Centri per la Giustizia Minorile.

La *vexata quaestio* dovrebbe trovare la sua naturale soluzione già in considerazione di tale unicità e delle connaturate competenze dirigenziali che, *ex lege*, in un contesto normo-funzionale, dovrebbero essere riconosciute ad un dirigente qual'è il Direttore dell'Area IV, Sicurezza e Servizi di Polizia Penitenziaria.

Non a caso, infatti, il D. Lgs. n. 172/2019 (cd 2° correttivo al Riordino delle Carriere delle Forze di Polizia), modificando l'art. 6 del Decreto legislativo n. 146/2000, ha previsto espressamente che agli appartenenti alla carriera dei funzionari con qualifica di Primo Dirigente, tra gli altri compiti, è conferito anche l'incarico di Direttore dell'Area Sicurezza dei Centri per la Giustizia Minorile.

In virtù di ciò, dunque, non si capisce come si possa asserire che in caso di assenza del Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile il Dirigente Direttore dell'Area IV debba essere subordinato ad un Funzionario chiamato a sostituire il Direttore del CGM!

Per svolgere tale compito, allora, sarebbe bastato prevedere l'assegnazione, sempre in base a quanto previsto dall'art. 6 suddetto, di un Commissario o, al massimo, di un Commissario Capo.

Il P.C.D. del 14 novembre 2018, istitutivo dell'Area di Sicurezza presso i Centri per la giustizia minorile e il D.M. del 20 novembre 2019, concernente l'individuazione dei Centri per la giustizia

minorile e Servizi minorili, sono altre fonti dalle quali si evincono, seppur in maniera non univoca, i compiti e l'autonomia del Direttore dell'Area Sicurezza. Una lettura attenta, soprattutto del decreto istitutivo dell'Area Sicurezza, rende appieno l'idea delle vastissime competenze assegnate all'Area e al Direttore della stessa. Basti pensare solamente a quanto previsto all'art. 2 punto n. 4 *"trattazione*" degli affari generali del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso le strutture minorili dipendenti dal Centro" che, in concreto, significa gestire distacchi e diritti soggettivi vari, ossia la vita delle persone, oppure al punto 1 "assicura il coordinamento dell'impiego delle risorse umane e tecniche destinate, in casi di particolare urgenza, a far fronte a fatti o situazioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza delle strutture dei servizi minorili dipendenti dal Centro", o al punto 7 "monitora la gestione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria nei Servizi minorili dipendenti". Infine, ma certo non per importanza, vedasi quanto previsto all'art. 3, punto 1, laddove è previsto che "si avvale, per lo svolgimento dei servizi istituzionali assegnati al Corpo di Polizia Penitenziaria, della collaborazione e dell'intervento diretto dei Comandanti dei Reparti di Polizia Penitenziaria delle strutture minorili dipendenti dal Centro". Sono tutte disposizioni pregnanti che danno evidentemente conto della delicatezza, della vastità e delle responsabilità in capo al Direttore dell'Area Sicurezza che ha una chiara valenza regionale (in alcuni casi anche extra regionale).

Pertanto, considerato che da una lettura attenta del citato articolo 6, comma 5, del D. Lgs n. 146/2000, così come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. C, punto 5 del D. Lgs n. 172 del 27/12/2019, si evince che ai Dirigenti di Polizia Penitenziaria è conferito l'incarico, tra gli altri, "di vice direttore degli uffici dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità non sede di incarico superiore", non è pleonastico, alla luce di tale previsione che avvalora quanto finora sostenuto sulla rilevanza dell'incarico di Direttore dell'Area Sicurezza, sostenere la necessità che si dettagli l'autonomia del Direttore dell'Area Sicurezza, sia in presenza del Dirigente Direttore del Centro, sia a fortiori in caso di sua assenza, arrivando anche ad ipotizzare in quali casi e con quali competenze assicurare l'eventuale breve sostituzione del Direttore del C.G.M. nell'ipotesi di assenza da parte del Dirigente Direttore dell'Area IV.

Infatti, i Centri per la Giustizia Minorile costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero, disciplinati dall'articolo 7 del D. Lgs 28 luglio 1989, n. 272 e dall'articolo 1, comma 5, del D. Lgs 21 maggio 2000, n. 146 e successive modificazioni; pertanto, paragonabili agli Uffici dei PRAP non di incarico superiore.

Dal punto di vista normativo, quindi, ad avviso delle scriventi OO.SS., se è legislativamente previsto che un Dirigente di Polizia Penitenziaria venga nominato Vice Direttore dell'Ufficio Affari generali, personale e formazione del PRAP, non si comprende perchè un Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria non possa essere reso responsabile ed avere una adeguata autonomia funzionale nelle gestione delle materie ad esso demandate, arrivando anche ad ipotizzare la possibilità di nominare tali Dirigenti Vice Direttore dei CGM.

A ben vedere, l'Area Sicurezza racchiude, nell'ambito dei servizi minorili, tutte le competenze degli Uffici Sicurezza e Traduzioni e degli Uffici Personale e Formazione (per il Corpo di Polizia Penitenziaria) dei PRAP. In virtù, dunque, delle funzioni attribuite dalla legge ai Dirigenti del Corpo, l'Amministrazione non può sostenere che una vice-direzione dei CGM non sia compatibile con le funzioni del Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria.

In definitiva, con particolare riferimento alle competenze dei Dirigenti del Corpo impiegati presso i Centri per la Giustizia Minorile e presso il DGMC, si auspica l'adozione di una circolare esplicativa o, ancor meglio, una <u>adeguata modifica del P.C.D. del 14 novembre 2018 istitutivo dell'Area Sicurezza, prevedendo in primis il generale potere di firma degli atti di competenza salvo quelli che, eccedendo le ordinarie competenze, debbano essere rimesse all'apprezzamento del Direttore.</u>

In caso di assenza dello stesso, a prescindere dalla valutazione sull'attribuzione o meno della vice direzione ai Dirigenti Pol. Pen, queste OO.SS. ritengono che sia opportuno e necessario precisare che le prerogative del Direttore dell'Area Sicurezza non potranno essere pregiudicate in caso di sostituzione del Direttore del Centro, continuando dunque ad operare con la dovuta autonomia circa l'attribuzione delle materie di competenza dell'Area IV, fatti salvi i casi in cui, per particolare rilevanza, dovranno essere rimessi all'attenzione del titolare della sede al suo rientro. Si resta in attesa di cortese urgente e positivo riscontro, significando che, in caso contrario, le scriventi Organizzazioni Sindacali avvieranno ogni iniziativa consentita dalla legge.













U.S.P.P. **MORETTI**  UIL.PA.PP. DE FAZIO

C.I.S.L. F.N.S. S.A.P.P.E. VESPIA

CAPECE

O.S.A.P.P. **BENEDUCI**